II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2008 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 15 gennaio 2008

recante attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto, del 27 febbraio 2001, relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento

(2008/93/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

vista la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico, in particolare l'articolo 9, e visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (di seguito l'«accordo globale»), in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

(1) In linea di massima, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. 2/2001, il Consiglio congiunto deve adottare le disposizioni necessarie per negoziare accordi di reciproco riconoscimento.

(2) La formulazione di raccomandazioni da parte di organismi professionali delle parti potrebbe favorire e facilitare la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento. È opportuno che le parti valutino la coerenza di tali raccomandazioni con l'accordo globale e con le decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito da tale accordo. Al termine di tale valutazione le autorità competenti delle parti potranno avviare i negoziati.

(3) La valutazione delle raccomandazioni degli organismi professionali è assicurata dal comitato congiunto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'accordo globale,

DECIDE:

Articolo 1

1. Le parti incoraggiano gli organismi professionali rappresentativi competenti nei rispettivi territori a trasmettere le raccomandazioni sul reciproco riconoscimento del comitato congiunto per consentire ai prestatori di servizi di soddisfare, integralmente o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, licenze, prestazioni e certificazione dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.

2. Il comitato congiunto esamina la raccomandazione pervenuta di cui al paragrafo 1, al fine di accertarne la conformità all'accordo globale e alle decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito da tale accordo.

3. Qualora, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, una raccomandazione di cui al paragrafo 1, sia giudicata conforme all'accordo globale e alle decisioni del Consiglio congiunto e qualora le autorità competenti ritengano che esista un sufficiente livello di corrispondenza tra le normative pertinenti delle parti, queste concludono, tramite tali autorità competenti, un accordo che preveda il reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre norme, in vista dell'attuazione di tale raccomandazione.

4. Gli accordi di cui al paragrafo 3 sono conclusi, entro un termine concordato, tramite una decisione del Consiglio congiunto che riguardi, ad esempio, i seguenti aspetti:

a) equivalenza delle qualifiche, anche a livello dell'istruzione, dell'esperienza e degli esami;

b) equivalenza delle norme di condotta e delle norme etico-professionali;

c) sviluppo professionale e formazione continua per garantire l'equivalenza;

d) conoscenza del paese, per quanto riguarda questioni quali le disposizioni legislative, le disposizioni regolamentari, la lingua, la geografia o il clima locali;

e) equivalenza delle norme in materia di protezione del consumatore, ad esempio l'assicurazione di responsabilità professionale;

f) trattamento specifico di licenze provvisorie di breve durata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è adottata dal Consiglio congiunto.

Fatto a Bruxelles, addì 15 gennaio 2008.

Per il Consiglio congiunto

La presidente

P. ESPINOSA CANTELLANO